



Prot. 176 /vf

Como, 6 giugno 2017

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 11/2017

**Rilascio immediato
Durc in caso di
adesione agevolata.
Le novità nella
circolare Inps**
INPS circ. 02.05.2017,
n. 80

L'INPS fornisce ulteriori chiarimenti sul rilascio del Durc per i contribuenti che hanno presentato domanda di adesione alla rottamazione delle cartelle Equitalia, in base alle novità introdotte dal *dl 50/2017*.

A partire dal 24 aprile, ai debitori nei confronti dell'Inail è riconosciuta la sussistenza di regolarità contributiva qualora sia manifesta la volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata (art. 6 del dl 193/2016).

Sulla base delle novità introdotte dal dl 50/2017, la circolare specifica che le imprese che hanno presentato domanda di rottamazione delle cartelle Equitalia **entro il 21 aprile 2017** potranno richiedere il **rilascio immediato del Durc, prima del pagamento dell'importo o della prima rata** in caso di rateizzazione, salvo la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di Durc.

Il contribuente potrà ottenere, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento, un esito di regolarità qualora siano l'unica irregolarità rilevata in sede di verifica automatizzata.

L'Inps specifica che, in caso di mancato pagamento dell'importo del debito oggetto di definizione agevolata, i Durc rilasciati a partire dal 24 aprile 2017 saranno annullati; la definizione agevolata si perfeziona soltanto con il pagamento dell'intero importo o della prima rata in caso di pagamento rateale del debito Equitalia rottamato.

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2080%20del%2002-05-2017.htm>

**CILA, SCIA, Super
SCIA, agibilità.
Ecco i nuovi
modelli nazionali**

È stato siglato in Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 l'accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull'adozione dei modelli unificati e standardizzati per la **presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali**.

In questo modo gli enti avranno una sola modulistica valida per l'intero territorio nazionale valida per:

- ristrutturazioni della casa
- apertura di attività commerciali

Vengono adeguati ai nuovi *Decreti Madia* i seguenti moduli per i titoli abilitativi edilizi:

- Scia (segnalazione certificata di inizio attività)
- Cila (comunicazione inizio lavoro asseverati)

DURC

EDILIZIA

- agibilità

Non potranno più essere richieste le seguenti documentazioni:

- certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede, come ad esempio certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc., ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione
- dati e adempimenti che derivano da "prassi amministrative", ma non sono espressamente previsti dalla legge, basti pensare al certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva. Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
- autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività commerciale

Per le attività commerciali sarà compito dello **Sportello unico per le attività produttive (Suap)** acquisire le autorizzazioni richieste. Sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica (Scia più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni).

In questo modo l'Italia si adegua alla *Once only*, il principio europeo secondo cui "l'amministrazione chiede una volta sola".

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale **entro e non oltre il 30 giugno 2017** i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.

Moduli unificati per l'edilizia

L'allegato

2 contiene i seguenti modelli unici per settore edilizia:

- CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)
- SCIA (segnalazione certificata inizio attività)
- SCIA alternativa al permesso di costruire
- CIL (comunicazione inizio lavori per esigenze contingenti e temporanee)
- Comunicazione fine lavori
- Segnalazione certificata per l'agibilità
- Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato (art. 24 dpr 380/2001)

<http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/modulistica-edilizia/>

Tutto sul sismabonus: gli approfondimenti nella circolare degli architetti

CNAPPC

Circ. 04.05.2017,
n. 60

Il Consiglio nazionale degli architetti (CNAPPC) comunica ai vari Ordini che sono già attive le procedure per il **sismabonus**.

Al fine di agevolare i liberi professionisti nelle procedure di classificazione del rischio sismico e nella progettazione ed asseverazione degli interventi di consolidamento, con cui si accede sismabonus, la circolare fornisce chiarimenti su:

- riferimenti normativi e relative linee guida per l'applicazione delle detrazioni fiscali (*legge di bilancio 2017 e dm 58/2017*)
- asseverazione interventi riduzione sismica
- detrazione fiscale

Sismabonus

Il sismabonus (introdotto dalla legge di bilancio 2017) consiste nella detrazione fiscale per le spese effettuate per l'esecuzione di interventi certificati, finalizzati

alla riduzione del rischio sismico, realizzati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, su:

- edifici di civile abitazione (prima o seconda casa)
- parti condominiali
- edifici adibiti ad attività produttive

Condizione necessaria è che gli interventi di riduzione di rischio sismico siano riferiti ad immobili ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all'*OPCM 3274/2003*.

Asseverazione interventi riduzione sismica

A seguito degli interventi progettati e realizzati, per poter beneficiare della detrazione, il professionista incaricato dovrà asseverare la classificazione di vulnerabilità sismica della costruzione e l'eventuale passaggio a classi di vulnerabilità inferiori.

Le linee guida (dm 58/2017) individuano le 8 classi di rischio sismico (A+, A, B, C, D, E, F, G) che possono essere attribuite alle costruzioni prima e dopo degli eventuali interventi di consolidamento.

Per l'attribuzione della classe di rischio si deve far riferimento ad uno dei due seguenti metodi:

- il metodo convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione
- il metodo semplificato, avente un ambito applicativo limitato

Il metodo convenzionale consente la valutazione della classe di rischio della costruzione ai sensi delle NTC 2008, sia in riferimento allo stato di fatto esistente che a quello conseguente all'eventuale intervento, a prescindere dal tipo di struttura e dal tipo di intervento eseguito (locale, miglioramento o adeguamento sismico).

Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell'edificio. Può essere utilizzato per una valutazione speditiva della classe di rischio dei soli edifici in muratura e per una valutazione della classe di rischio da attribuire in relazione all'adozione di interventi di tipo locale, sempre su costruzioni in muratura.

Detrazione fiscale

L'entità della detrazione fiscale varia dal 50% all'85%, in funzione dell'intervento e delle varie condizioni possibili.

In particolare si ha una detrazione del:

- 50% delle spese sostenute, sino a un massimo per anno di 96 mila euro per ogni unità immobiliare; la detrazione si ripartisce in 5 quote annuali di medesimo importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 4 successivi
- 70% se gli interventi di miglioramento sismico comportano il passaggio della costruzione ad una classe inferiore di rischio
- 80% se la riduzione comporta il passaggio a 2 o più classi inferiori
- 75% per gli interventi su parti condominiali, che comportano il passaggio a 1 classe inferiore
- 85% per gli interventi (sempre su parti condominiali) che producono il passaggio a 2 o più classi inferiori

Inoltre, viene chiarito che le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Al fine di consentire anche ai condomini incapienti di poter fruire dell'agevolazione, il credito può essere ceduto a soggetti terzi o all'impresa esecutrice dei lavori.

<http://www.ingenio-web.it/immagini/CKEditor/Cnappc-circolare-n-60-4-maggio-2017-sismabonus.pdf>

Distanze legali tra fabbricati, cosa accade in caso di demolizione e ricostruzione?

Cass. 26.04.2017, n. 10302

Il proprietario di un fabbricato, dopo aver demolito e ricostruito il proprio immobile, citava in giudizio il vicino, contestando il mancato rispetto delle **distanze legali tra fabbricati di 3 m** (come previsto dall'art. 873 cc).

Le opere oggetto di lite erano state edificate in **epoca anteriore alla demolizione dell'antico fabbricato degli attori**.

Il Tribunale di primo grado, accoglieva il ricorso e stabiliva il ripristino dello stato dei luoghi.

In appello veniva ribaltata la sentenza di primo grado e annullata la demolizione delle opere che non rispettavano la distanza legale tra fabbricati. Il proprietario dell'immobile presentava, dunque, ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte di appello.

Distanze legali tra fabbricati: la sentenza di Cassazione

La Corte di Cassazione si esprime sul ricorso presentato dal proprietario del fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione.

Il ricorrente sostiene che:

- l'immobile è stato ricostruito sulla stessa area di sedime, con lo stesso perimetro del manufatto originario e che quindi le distanze dai confini e dagli immobili della proprietà del vicino rimarrebbero inalterate
- la ricostruzione, nonostante l'edificazione di un nuovo piano, non costituisce nuova costruzione in quanto il piano di recupero comunale ammette la sopraelevazione senza che ciò costituisca nuova unità immobiliare

La Corte di Cassazione, ribadendo quanto affermato dai giudici d'appello, stabilisce che il ricorrente non può vantare il **diritto di prevenzione**.

Ricordiamo che il principio della prevenzione temporale è basato sugli artt. 873, 874, 875 e 877 del cc, secondo cui **il proprietario che costruisce per primo determina, in concreto, le distanze da osservare per le altre costruzioni** da erigersi sui fondi vicini.

Secondo gli Ermellini il fabbricato, a seguito della demolizione e ricostruzione, deve essere qualificato come **nuova costruzione**. Di fatto l'avvenuta sopraelevazione ha determinato la trasformazione dei preesistenti corpi di fabbrica con aumento del numero di piani e conseguente aumento dell'altezza, delle volumetrie, delle cubature e delle superfici.

Come sopra esposto i manufatti realizzati dal vicino risultano essere edificati in un'epoca antecedente alla demolizione e ricostruzione del nuovo fabbricato. Per questo motivo viene meno il **presupposto della preesistenza della propria costruzione** (in quanto nuova costruzione).

Pertanto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato dal proprietario del fabbricato.

In tema di **rispetto delle distanze legali tra fabbricati**, in caso di demo/ricostruzione se il nuovo edificio viene qualificato come nuova costruzione, non è più possibile far valere il **diritto di prevenzione**, caratterizzante la costruzione originaria.

Differenza tra variazione essenziale e variante: ecco quando un abuso non può essere sanato

Consiglio di stato
Sent. 30.03.2017,
n. 1484

Il proprietario di un immobile, inserito in un palazzo storico sottoposto a vincolo storico-artistico, presentava **istanza di sanatoria** per la realizzazione dei seguenti lavori:

- rifacimento della pavimentazione
- restauro del parapetto
- sostituzione della preesistente tettoia
- realizzazione di due lucernari

La **Soprintendenza** aveva imposto le seguenti due prescrizioni:

1. demolire il torrino di copertura della scala, da adibire a volume tecnico
2. portare a conoscenza del condominio il progetto relativo alla sanatoria

Il Comune si pronunciava negativamente sull'istanza di sanatoria prodotta e ingiungeva la remissione in pristino dello stato dei luoghi e il pagamento della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 37 dpr 380/2001.

Di fatto, nonostante le richieste della Soprintendenza, il proprietario non aveva demolito il torrino ed aveva realizzato in difformità dal progetto un unico lucernario con apertura in posizione diversa rispetto a quanto originariamente assentito. Il proprietario dell'immobile si rivolgeva dapprima al Tar e poi al Consiglio di Stato.

Il parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con la **sentenza n. 1484/2017** si esprime sul ricorso presentato avverso la decisione comunale.

Il ricorrente ritiene che le opere realizzate non potrebbero in alcun modo configurare una **variazione essenziale, ovvero una totale difformità rispetto all'intervento già assentito**, astrattamente idonea a giustificare la pesante sanzione ripristinatoria dell'ordine di demolizione.

Ricordiamo che la disciplina sanzionatoria degli abusi nelle costruzioni contempla 3 fattispecie ordinate secondo la gravità dell'abuso:

1. interventi in assenza di permesso o di totale difformità
2. variazioni essenziali dal titolo edilizio
3. parziale difformità dal titolo edilizio

L'art. 31 comma 1 del dpr 380/2001 prevede anche una figura di mancanza sostanziale del permesso, che si verifica quando vi è **difformità totale dell'opera rispetto a quanto previsto nel titolo**, pur sussistente.

Si ha **difformità totale** quando sia realizzato un organismo edilizio:

- integralmente diverso per caratteristiche tipologiche architettoniche ed edilizie
- integralmente diverso per caratteristiche planovolumetriche, e cioè nella forma, nella collocazione e distribuzione dei volumi
- integralmente diverso per caratteristiche di utilizzazione (la destinazione d'uso derivante dai caratteri fisici dell'organismo edilizio stesso)
- integralmente diverso perché comportante la costituzione di volumi nuovi ed autonomi

Nel caso in esame per i giudici di Palazzo Spada, comparando il progetto (allegato al titolo edilizio) al lucernario realizzato, risulta evidente la **totale difformità** di quest'ultimo rispetto al primo quanto a caratteristiche tipologiche, forma, collocazione e distribuzione dei volumi.

Pertanto il Consiglio di Stato rigetta il ricorso presentato dal proprietario dell'immobile.

Differenza tra variazione essenziale e variante

Accanto alle forme di abuso appena ricordate, l'art. 32 del testo unico regola la fattispecie dell'esecuzione di **opere in "variazione essenziale" rispetto al progetto approvato**.

Tale tipo di abuso è parificato, quanto alle conseguenze, al caso di mancanza di permesso di costruire e di difformità totale, salvo che per gli effetti penali. Le variazioni essenziali sono soggette alla più lieve pena prevista per l'ipotesi della lett. a) dell'articolo 44.

Il concetto di variazione essenziale, che attiene alla modalità di esecuzione delle opere, va distinto dalle **"varianti"** che invece riguardano la richiesta di una variazione del titolo autorizzativo (art. 22, comma 2, del testo unico).

La varianti sono tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione e sono soggette al rilascio di **permesso in variante**, complementare ed accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all'originario permesso a costruire.

Le variazioni essenziali sono soggette al rilascio di **permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo** rispetto a quello originario e per il quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.

http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2017/05/Sentenza_Abusi_inzaghi.pdf

**CPR e cavi dati: in
inchiesta pubblica la
V1 alla Guida CEI
46-136**

E' in inchiesta pubblica il progetto CEI C.1147. Il progetto riguarda la Variante alla Guida CEI 46-136 "Guida alle Norme per la scelta e la posa dei cavi per impianti di comunicazione", relativamente al suo Capitolo 6 "Comportamento al fuoco dei cavi di comunicazione".

In particolare il Capitolo 6 contiene delle indicazioni sulle classi di reazione al fuoco per le varie tipologie di cavo, coerentemente con i contenuti della Norma CEI UNEL 35016.

Tali indicazioni si riferiscono all'attuale stato dell'arte dei cavi e non sono comunque esaustive rispetto alla loro evoluzione tecnologica. Occorre infine sottolineare che non sono stati al momento definiti i parametri delle classi di resistenza al fuoco, in quanto non sono state ancora emesse dal CENELEC le norme di riferimento.

Il documento sarà a disposizione fino al 16 giugno al seguente link <https://www.ceinorme.it/doc/pubenq/C1147.PDF>

**Occhio alla false
certificazioni
energetiche!
Si rischia
la riduzione
del prezzo
o la risoluzione
del contratto**

Cass. 10.03.2017, n. 1664

In caso di vendita di un immobile con una classe energetica non corrispondente a quella dichiarata nell'APE (Attestazione di prestazione energetica), il venditore è responsabile.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la **sentenza 1664/2017**, che ha accolto il ricorso avanzato dall'acquirente, ribaltando la precedente sentenza della Corte di Appello.

L'APE attesta il consumo di un edificio; tale informazione deve essere garantita dal venditore al compratore e deve essere un'informazione veritiera.

Nel caso in cui i consumi reali fossero sensibilmente diversi, il compratore, rispettando le tempistiche di legge, può richiedere al venditore una **riduzione di prezzo oppure, se la differenza di consumo è particolarmente rilevante, la risoluzione del contratto (art. 1490 Codice Civile)**.

Il caso in esame riguarda la vendita di un immobile con caratteristiche diverse da quelle dichiarate con riguardo alla definizione della categoria energetica, e quindi con **falsa attestazione della prestazione energetica (APE)**.

In seguito alla denuncia da parte dell'acquirente, la Corte di appello assolve il venditore/costruttore dell'immobile dal reato di **truffa contrattuale**. In particolare, viene esclusa la responsabilità dell'imputato ritenendo che fosse in "buona fede" in quanto si era affidato alle **valutazioni dei tecnici**.

Avverso tale sentenza l'acquirente propone ricorso per Cassazione.

Se un immobile viene venduto con caratteristiche energetiche diverse da quelle dichiarate nell'APE, la **buona fede del venditore è respinta** in quanto non può non conoscere la tipologia di intervento che ha portato ad un contenimento della spesa.

Per i giudici di Cassazione *"la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell'immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore, dato che le opere effettuate risultano meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite per rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto"*.

Sebbene il tecnico certificante ritiene di aver rispettato il progetto, **non è esclusa la colpevolezza del costruttore**: non poteva non sapere che erano stati utilizzati materiali diversi con qualità e costi inferiori a quelli dichiarati, come anche l'installazione di infissi e impianto termico non conforme, e di non aver rifatto il tetto.

<http://www.guidafinestra.it/mediaweb/pdf//2017/04/26/100749520-d72598df-93fb-4d7c-8561-07e32be3b9a8.pdf>

Agevolazione prima casa: le Entrate chiariscono la questione lavoro e residenza

Agenzia Entrate
Risol. 27.04.2017, n. 53

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **risoluzione n. 53/2017**, con cui risponde ad un interpello relativo alla **validità dell'agevolazione prima casa** nonostante il mancato rispetto del requisito di lavorare o risiedere nel Comune in cui è ubicato l'immobile.

Nel caso specifico un avvocato aveva sfruttato l'agevolazione prima casa, dichiarando di possedere uno studio legale e svolgere attività lavorativa nel Comune in cui è sita la casa acquistata.

Dopo un breve periodo il professionista, per sopraggiunte cause lavorative, chiudeva lo studio.

L'interpellante chiede, quindi, di conoscere se, nonostante non eserciti più in quel Comune, possa **conservare i benefici fiscali prima casa**, fruiti per l'acquisto dell'immobile, con l'impegno di fissare la propria residenza nel Comune.

Agevolazione prima casa, la risposta delle Entrate

L'Agenzia chiarisce che l'acquirente può ugualmente mantenere l'agevolazione prima casa se dichiara di **impegnarsi a trasferire, entro 18 mesi dall'acquisto, la residenza nello stesso comune dell'immobile**.

Tra le condizioni prescritte per beneficiare dell'agevolazione prima casa è previsto che:

- **l'acquirente risieda nel Comune** in cui è sito l'immobile ovvero
- **si impegni a trasferirvi la residenza** entro i successivi 18 mesi dall'acquisto ovvero
- **svolga la propria attività nel medesimo Comune**

Nel caso in esame l'acquirente non svolgendo più attività lavorativa nel Comune in cui era ubicato l'immobile non può più usufruire del beneficio. Tuttavia, l'Agenzia ritiene che il contribuente possa ugualmente beneficiare delle agevolazioni prima casa, assumendo l'impegno a trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l'immobile acquistato nel termine di 18 mesi dall'acquisto agevolato.

Occorre dunque procedere alla **redazione di un nuovo atto** secondo le medesime formalità giuridiche di quello di acquisto e deve essere prodotto per la registrazione presso l'ufficio in cui è stato registrato l'atto originario.

La rettifica del requisito prima casa può sopraggiungere anche quando la registrazione dell'atto di acquisto è già avvenuta, sempre che l'Agenzia delle Entrate non abbia già **disconosciuto il beneficio** con un avviso di liquidazione per mancanza del presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune in cui è sito l'immobile acquistato.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzion+n+53+del+27+aprile+2017/RISOLUZIONE+N_53+DEL+27-04-2017.pdf

Diventa definitivamente obbligatorio l'uso delle tabelle per i corrispettivi professionali

DM 17.06.2016
G.U. 27.07.2016, n. 174

Il nuovo Codice appalti (così come modificato dal *dlgs 56/2017- correttivo appalti*, pubblicato in Gazzetta) stabilisce definitivamente l'obbligo di utilizzo delle tabelle del dm 17 giugno 2016 per il calcolo dei corrispettivi professionali nei lavori pubblici.

Il nuovo testo è il seguente: *Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8.*

I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6

Secondo la nuova formulazione, quindi, le stazioni appaltanti **devono necessariamente utilizzare le tabelle dei corrispettivi** definite dal dm 17 giugno 2016 (nuovo decreto parametri).

In particolare, occorre far riferimento alle tabelle per calcolare i corrispettivi per le seguenti attività:

- **progettazione** (di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva)
- **coordinamento della sicurezza** (in fase di progettazione e in fase di esecuzione)
- **direzione dei lavori**
- **collaudo**
- **incarichi di supporto** tecnico-amministrativo al Rup e al Dirigente

Cosa prevede il nuovo decreto parametri dm 17 giugno 2016

All'art. 1 il nuovo decreto prevede che i corrispettivi definiti secondo i criteri da esso stabiliti **sono utilizzati** dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.

Come si calcolano i corrispettivi professionali

Il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.

Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

- a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera
- b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione
- c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione
- d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera

Per la determinazione dei compensi si applica la seguente formula:

$$CP = ? (V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria:

- per opere di importo fino a un milione di euro è determinato in misura non superiore al 25% del compenso
- per opere di importo pari o superiore a 25 milioni di euro è determinato in misura non superiore al 10% del compenso
- per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/27/16A05398/sg>

Nuova scadenza per le linee guida sul sistema di qualificazione esecutori lavori pubblici

Linee Guida ANAC

Dopo l'approvazione del correttivo al Codice dei contratti pubblici sono variate le disposizioni relative al **sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150 mila euro**.

Lo stesso decreto è intervenuto in modifica di numerose norme del codice tra cui anche alcune disposizioni relative alla qualificazione degli operatori economici, con conseguente necessità di rivedere alcune delle scelte di regolazione prospettate nel documento posto in consultazione.

Per questo motivo è stato pubblicato dall'Anac un nuovo documento post decreto correttivo ed è stata fissata una nuova data per la consultazione on line con invio dei contributi entro **il 15 giugno 2017 alle ore 18:00**.

Per gli Stakeholder che avevano già fatto pervenire contributi sulla base del documento posto in consultazione, l'Anac comunica che le osservazioni ricevute saranno tenute in considerazione e che, qualora si volesse integrare quanto già inviato, potrà essere compilato un nuovo modello contenente le sole osservazioni integrative.

<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Comunicazione/ConsultazioniOnLine/20170512/Documento%20di%20consultazione%20qualificazione%20post%20correttivo.pdf>

CERCO/OFFRO
LAVORO

STUDIO DI PROGETTAZIONE a LUGANO cerca figura professionale con almeno 10 anni di esperienza sui cantieri edili per cantieri nel Canton Ticino.
Contatti: alberto.anzani@evergreen.us

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Per Ind. Orazio Spezzani)

